

Prot. n. 79

**Memoria depositata in occasione dell'audizione del 25.6.2019 presso l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi Parlamentari, della Commissione 7<sup>a</sup> del Senato sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 (Atto del Governo n. 86)**

Roma, 25 giugno 2019

Onorevole Presidente, onorevoli Senatrici, onorevoli Senatori,

lo schema di decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 66/2017 recante *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*, contiene a parere della CISL Scuola alcuni interessanti interventi migliorativi.

L'Organizzazione scrivente **esprime apprezzamento** per:

- a) l'introduzione di un riferimento al principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il ripetuto nesso con l'ICF;
- b) il richiamo, nelle modifiche da introdurre all'art. 3 del d.lgs. 66/2017, al vigente CCNL per quanto riguarda le competenze dei collaboratori scolastici;
- c) la previsione di standard qualitativi relativamente alle prestazioni e da erogare (art. 3 c. 5 bis)
- d) le modifiche previste circa i contenuti del Piano Educativo Individualizzato e la sottolineatura della necessità di un'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate, in caso di trasferimento di iscrizione (art. 7 lettere a, b, c, d, e)
- e) l'affermazione del principio in base al quale l'inclusione è anche frutto degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica.

Su altri aspetti del testo proposto, **la CISL Scuola ritiene siano auspicabili modifiche**, avendo rilevato criticità in merito ai punti sotto elencati.

- Semplificazione della documentazione ai fini dell'inclusione scolastica.

In particolare sembrano essere introdotte fasi distinte relativamente alla domanda generale di accertamento della disabilità ai sensi della legge 104/1992 e alla domanda di *accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica*, con diverse procedure di accertamento. La procedura relativa all'inclusione scolastica è resa ancora più onerosa, essendo necessario un certificato introduttivo diagnostico funzionale redatto dall'azienda sanitaria locale e non più il certificato del medico curante. Va chiarito che, ove possibile per la tipologia di disabilità, l'accertamento va realizzato con una un'unica visita. Inoltre in relazione alla Sindrome di Down non è chiaro se continueranno ad essere

ritenute valide ai fini scolastici le certificazioni rilasciate dal medico di base come previsto all'art. 94 della legge 289/2002.

- Duplicazione di procedure.

a) La CISL Scuola non ritiene funzionale la previsione di un PEI redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva non oltre il mese di ottobre (art. 7 lettera g), anche perché è comunque possibile prevedere un aggiornamento del PEI, come di tutti i documenti di programmazione. La misura costituisce pertanto un inutile appesantimento burocratico.

b) Le funzioni attribuite al GIT appaiono essere tipiche dell'Amministrazione scolastica provinciale e l'attuale formulazione sottrarrebbe ore lavoro all'organico delle istituzioni scolastiche, per lo svolgimento di funzioni e compiti che non sono proprie delle scuole. Oltretutto la formulazione della richiesta di organico si aggraverebbe di un ulteriore passaggio, richiedendo evidentemente non solo la formulazione del PEI nel GLHO, il parere del GLI e la delibera degli Organi collegiali come previsto del D.lgs. 297/1994, ma anche l'acquisizione di un parere del GIT che nell'art. 19 è invece ricondotto ad una "conferma o parere". Sarebbe opportuno evitare questo ulteriore passaggio che sottrae ore lavoro di personale alle scuole e nulla aggiunge alla formulazione della richiesta di organico.

- Formazione iniziale docenti

a) In riferimento alle modifiche all'art. 12 del D.lgs. 66/2017, la CISL Scuola ritiene che la laurea in Scienze della formazione primaria (durata quinquennale) debba prevedere, all'interno del percorso di studi, il conseguimento della specializzazione per insegnare su sostegno. Ciò renderebbe più completo il percorso formativo di tutti i nuovi docenti di infanzia e primaria, incrementando quell'offerta di docenti specializzati oggi così carente. La laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria acquisterebbe, inoltre, maggiore appetibilità, considerato il notevole impegno richiesto da un percorso il cui unico sbocco professionale è l'insegnamento. A tal fine si rende necessario intervenire con le opportune modifiche al D.M. 249/2010, art. 6 e tab. 1.

Infine, su alcuni aspetti, il parere della CISL Scuola **è fortemente negativo**.

a) L'Organizzazione scrivente ritiene che il richiamo continuo all'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica vanifichi molto delle intenzioni del decreto. Il richiamo ai limiti della dotazione organica, diviene parossistico nelle modifiche previste all'Art. 7 c. 2bis, ove addirittura si esclude l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto. Questa misura alimenterà il contenzioso, eliminando ogni possibilità di mediazione e di ricerca di soluzioni che potessero avere effetto deflativo. Riteniamo questa previsione gravida di pesanti conseguenze e del tutto contraddittoria rispetto alle intenzioni indicate nel decreto se non accompagnata da provvedimenti di stabilizzazione dei posti attualmente concessi in deroga.

b) In più punti è prevista la partecipazione di personale scolastico a gruppi di lavoro o commissioni (es. presso l'Ente Locale per la redazione del Progetto Individuale, presso l'Unità di valutazione multidisciplinare per la redazione del Profilo di funzionamento, presso il GIT) senza che siano indicate risorse. Altrettanto difficile appare rendere effettiva l'ipotesi della presenza di un Rappresentante dell'Ente Locale negli incontri del GLHO (Art. 9 c. 10), escludendo per tutti i partecipanti compensi, indennità, gettone di presenza o rimborso spese. L'impegno per l'Ente Locale potrebbe rivelarsi veramente molto esteso, considerando il

numero di scuole che può insistere su un territorio e il relativo numero di allievi con disabilità.

c) Per quanto riguarda le modifiche all'art. 14, l'Organizzazione scrivente chiede che sia espunto ogni riferimento a modalità operative (azioni del Dirigente scolastico, eventuale richiesta della famiglia). Perché si realizzi la proroga del contratto a tempo determinato sono necessarie alcune condizioni strutturali e cioè che il posto sia disponibile e il docente abbia diritto ad essere nominato nell'anno scolastico di riferimento. Le modalità attuative andrebbero tutte rinviate al già previsto decreto del MIUR. Si segnala inoltre che nel testo è presente un riferimento all'art. 1 c. 131 della legge 107/2015, abrogato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2018, n. 96.

d) Rispetto alle modifiche previste per l'art. 16, si ritiene che le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico in attività di istruzione domiciliare, costituisca materia da regolare per via contrattuale.



Maddalena Gissi  
Segretaria Generale CISL Scuola